

Le regole di registrazione internet in Cina del dominio “.cn” per società o provider esteri

La registrazione del dominio “.cn” richiesta da società straniera in Cina è stata oggetto di specifica normativa nel 2004: la China Internet Domain Name Regulation, in base alla quale la stessa veniva concessa se la società richiedente (sia straniera che cinese) avesse dimostrato di avere: a) stabile presenza in Cina mediante propri uffici; b) personale dotato di adeguate competenze di gestione del dominio, c) business plan con previsione di misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso al sistema da parte di terzi non autorizzati; d) procedura per la protezione dei dati sensibili.

La disciplina della materia inerente il dominio “.cn” (anche dal punto di vista della gestione del contenzioso) è stata conferita ad un unico organo, il **China Internet Network Information Center, CNNIC**.

A causa delle difficoltà incontrate dal CNNIC nella verifica delle informazioni relative a società e provider stranieri di gestione di domini cinesi, nella seconda metà del 2009 fu decisa la sospensione di nuove registrazioni di domini “.cn” in attesa dell’emanazione delle nuove **Regole, approvate il 14 Dicembre 2009**.

In base a tali Regole si deve distinguere se la richiesta di registrazione del dominio “.cn” da parte di una società straniera fosse precedente o successiva alla data di emanazione delle Regole stesse: solo nel caso di richiesta antecedente il 14 Dicembre 2009 non sarebbero stati applicabili i nuovi limiti.

Per consentire comunque alla CNNIC di controllare in maniera capillare le società estere che gestiscono domini cinesi, le Regole hanno previsto una “verifica” in base alla quale ogni società o provider straniero operante sul territorio cinese riceve dalla CNNIC una lettera di richiesta di informazioni su: società stessa, legale rappresentante e attività svolta in Cina... da restituire compilata utilizzando i moduli scaricabili dal sito indicato nella lettera stessa. Nel caso in cui la società non fornisca le informazioni nel termine indicato dalla CNNIC, il dominio “.cn” viene sospeso entro 5 giorni lavorativi.

I limiti introdotti per le domande successive al 14 dicembre 2009 sono i seguenti: la domanda di registrazione (art. 14) può essere presentata alla CNNIC solo da “*lawfully registered organization that can bear independently its own civil responsibilities*” (cioè società di diritto cinese, ancorché a capitale straniero, dotate di autonoma personalità giuridica che consenta alle stesse di assumersi validamente diritti ed obblighi in base alla Legge cinese) ed inoltre (art.16) se il richiedente è una società straniera, alla domanda di registrazione del dominio “.cn” deve essere allegata la copia della *business licence* oppure il numero del codice ICP che il Ministero dell’Industria e Informazione Tecnologica cinese rilascia ad ogni soggetto (persona fisica o giuridica) legalmente registrato in Cina. Dal momento che la licenza commerciale è conferita solo alle società straniere che abbiano una sede secondaria (*branch*) stabilmente operante in Cina, ne consegue che la domanda di

registrazione del dominio “.cn” può essere validamente presentata solo da alcune società estere (ad esempio sono escluse quelle che operano in Cina attraverso un semplice ufficio di rappresentanza).

La documentazione indicata nei punti precedenti dev’essere redatta in cinese mandarino: nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta dalla Legge oppure i documenti forniti siano incompleti, il CNNIC concede al richiedente un termine per regolarizzare la propria posizione, trascorso inutilmente il quale la richiesta di registrazione si considera respinta.

Le Regole si pongono nel solco dell’atteggiamento di rigore verso gli investimenti esteri che permea la maggior parte delle recenti normative cinesi (tra cui ricordiamo, rinviando alle nostre precedenti newsletter, la riforma degli uffici di rappresentanza e le restrizioni in tema di acquisto di beni immobili da parte di stranieri).

E’ indubbio che internet rappresenti per il Governo cinese una pericolosa finestra verso l’Occidente e che possa quindi rischiare di sfuggire al controllo ed alla censura a cui sono più facilmente sottoposti i tradizionali mezzi di comunicazione di massa (in primis giornali e canali televisivi) ed a ben vedere le Regole del 2009 confermano un ulteriore dato: la Cina frena (e quando può impedisce) gli investimenti stranieri non supportati da una stabile presenza sul proprio territorio, posto che le forme di investimento più semplici e meno strutturate (proprio come gli Uffici di Rappresentanza) sfuggono alle maglie del controllo governativo, spesso svolgendo attività illecite che restano impunte, e perdipiù non producono alcun reddito assoggettabile alle tasse cinesi.

Avv.ti Giampaolo Naronte e Claudia Spriano

Studio Zunarelli

Milan Office:

Shanghai Office:

Mail:

Via Visconti di Modrone n. 6, 20122, tel. 02-39680539

Changle Road n. 989, The Center, 20/F, Suite 2008-2009

Tel. 0086-21-688820082

giampaolo.naronte@studiozunarelli.com

claudia.spriano@studiozunarelli.com

luigi.zunarelli@studiozunarelli.com